

REGOLAMENTO (CEE) N. 497/92 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 1992
che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3696/91 ⁽⁵⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/91 ⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 13,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1991/1992 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1722/91 ⁽¹⁰⁾ e (CEE) n. 1723/91 ⁽¹¹⁾ del Consiglio;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna

di commercializzazione 1991/1992 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 3207/91 della Commissione ⁽¹²⁾;

considerando che l'articolo 27bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE prevede che l'adeguamento dell'importo per i semi di colza e di ravizzone prodotti in Spagna per la campagna di commercializzazione 1991/1992 è fissato in modo che il prezzo indicativo adeguato sia lo stesso in Spagna come nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che la restituzione per i semi di colza e di ravizzone prodotti in Spagna o in Portogallo è adeguata conformemente al regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio ⁽¹³⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione dei grani di colza e ravizzone derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2509/90 della Commissione ⁽¹⁴⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

⁽⁸⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 23.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 31.

⁽¹¹⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 33.

⁽¹²⁾ GU n. L 328 del 30. 11. 1991, pag. 68.

⁽¹³⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 7.

delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1815/84 ⁽²⁾, l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che pertanto al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità e d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1102/84 del Consiglio ⁽³⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71 prevede la pubblicazione della restituzione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo della restituzione in ecu, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1539/90 ⁽⁵⁾, ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo o diminuito del 7,5 % sulla restituzione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:

— il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune

e

— il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale, previa applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁷⁾,

b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a), la differenza tra:

— il tasso di conversione agricolo

e

— la media dei tassi dell'ecu pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, nel corso di un periodo da stabilirsi, previa applicazione del coefficiente di cui alla lettera a), secondo trattino;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono determinati importi differenziali a termine quando il tasso a termine per una o più monete comunitarie si scosta di almeno una determinata percentuale dal tasso in contanti; che tale percentuale è stata fissata a 0,5 % del regolamento (CEE) n. 1813/84;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che, qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese successivo;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti risulta che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71, l'importo della restituzione in ecu e l'importo della restituzione finale in ciascuna delle monete nazionali devono, per la colza e il ravizzone, essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento e che non è necessario fissare la restituzione per il girasole;

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2041/75 prevede la possibilità di ridurre la durata di validità del titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione qualora la situazione del mercato giustifichi tale misura; che ai fini di una corretta gestione del mercato dei prodotti in questione è opportuno ridurre la durata di validità del titolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 sono fissati in allegato per la colza e il ravizzone.

2. Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.

3. Il titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è valido a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del primo mese successivo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

(Importi per 100 kg)

	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7	5° term. 8
1. Restituzioni nominali (ECU):						
— Spagna	12,500	12,778	—	—	—	—
— Portogallo	21,580	21,858	—	—	—	—
— altri Stati membri	12,500	12,778	—	—	—	—
2. Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
— RF di Germania (DM)	29,43	30,08	—	—	—	—
— Paesi Bassi (Fl)	33,16	33,89	—	—	—	—
— UEBL (FB/Flux)	606,95	620,45	—	—	—	—
— Francia (FF)	98,70	100,89	—	—	—	—
— Danimarca (Dkr)	112,25	114,75	—	—	—	—
— Irlanda (£ Irl)	10,985	11,229	—	—	—	—
— Regno Unito (£)	9,557	9,778	—	—	—	—
— Italia (Lit)	22 018	22 508	—	—	—	—
— Grecia (Dra)	2 798,93	2 844,49	—	—	—	—
— Spagna (Pta)	1 948,61	1 990,54	—	—	—	—
— Portogallo (Esc)	4 613,29	4 671,30	—	—	—	—